



# CITTA' DI VALLEFOGLIA

Provincia di Pesaro e Urbino

**Settore 1 Affari Generali e Istituzionali, Risorse Umane e Organizzative,  
Amministrazione Trasparente**

## **ORDINANZA DEL 04/08/2020 N. 45**

<b>Oggetto:</b>	<b>PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI NONCHE' DEGLI SCHIAMAZZI E DEI COMPORTAMENTI IN PUBBLICO LESIVI DELLA QUIETE PUBBLICA.</b>
-----------------	--

### **IL SINDACO**

#### **Premesso che:**

- pervengono continue segnalazioni di schiamazzi notturni in luoghi pubblici del comune di Vallefoglia che costituiscono motivo di disturbo della quiete pubblica;
- da diversi mesi a questa parte si verificano assembramenti e riunioni di diverse persone in luoghi pubblici del territorio comunale durante le ore notturne con schiamazzi, urla e gioco del pallone;
- la popolazione ivi residente ha più volte denunciato disturbo della quiete pubblica nonché episodi di imbrattamento di giardini e spazi pubblici con abbandono di rifiuti;

**Visto** l'art. 50 comma 5 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita: *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;

**Considerato** che i comportamenti messi in atto costituiscono palese violazione delle esigenze di tranquillità della popolazione residente;

**Ravvisata** la necessità di adottare apposito provvedimento contingibile ed urgente al fine tutelare la tranquillità ed il riposo dei cittadini residenti;

**Visto** l'art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

#### **Ordina**

1) sono vietati in tutto il territorio comunale i comportamenti che sono fonti e causa diretta, ovvero mediata, di fatti e situazioni quali: schiamazzi, assembramenti chiassosi, rumori molesti anche derivanti da un utilizzo emulativo dei veicoli e motoveicoli, occupazioni improprie della sede stradale e degli spazi con limitazioni od intralci alla libera circolazione mediante il consumo sul posto di alimenti e bevande che costituiscono pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana nonché disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone.

Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, ai sensi e secondo le procedure previste dalla L. 689/1981.

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, viene trasmesso alla Prefettura per l'adozione - ai sensi dell'art. 13 della L. 121/1981 - delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia, nonché alla Questura di Pesaro e Urbino e al Comando di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni avanti il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

Il Sindaco  
UCCHIELLI PALMIRO / ArubaPEC S.p.A.